

DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 2016
329/2016/E/IDR

APPROVAZIONE DI QUATTRO VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL PRIMO PERIODO REGOLATORIO E IL PRIMO BIENNIO DEL SECONDO PERIODO REGOLATORIO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";
- il decreto ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, recante "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 (di seguito: D.P.R. 244/2001);
- la sentenza della Corte costituzionale n. 335, del 2008;
- il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare, l'art. 8-sexies;
- il decreto ministeriale 30 settembre 2009;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 26, del 2011;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116, recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";

- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: d.l. 133/14) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" e il suo Allegato A recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/idr, recante l' "Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato" e il suo Allegato A "Prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 586/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, come integrata dalle deliberazioni 105/2013/R/com, 118/2013/R/idr e 529/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione 585/2012/R/idr" (di seguito: deliberazione 73/2013/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/idr, recante "Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr" e il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr);

- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 273/2013/R/idr, recante “Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo transitorio” ;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2013, 561/2013/R/idr, recante “Ordine di restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 e intimazione ad adempiere per i soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” e il suo Allegato A recante “Metodo Tariffario Idrico - MTI - Schemi regolatori” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 06 febbraio 2014, 29/2014/E/idr, recante “Approvazione di tre verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 29/2014/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 03 aprile 2014, 163/2014/R/idr, recante l’“Ordine di restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” ;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr, recante “Approvazione di sette verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/idr, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l’anno 2015”;
- la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2015, 432/2015/E/idr, recante “Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe idriche per il primo periodo regolatorio 2012 – 2015” (di seguito: deliberazione 432/2015/E/idr);
- la deliberazione 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/idr);

- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 618/2015/A con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95”;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che “le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni”;
- l'art. 8, comma 4, del D.P.R. 244/2001 stabilisce che i funzionari dell'Autorità incaricati di procedere ad accessi o ispezioni hanno il potere di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attività aziendale oggetto di indagine.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr e relativi provvedimenti dirigenziali attuativi, l'Autorità ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato obblighi di invio delle informazioni e dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 - 2013; con il comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha disposto l'aggiornamento dei dati di cui alla deliberazione 347/2012/R/idr per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015; con il comma 7.1 della deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha disposto l'aggiornamento dei dati di cui alla deliberazione 643/2013/R/idr per la determinazione delle tariffe per gli anni 2016 - 2019;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr e ss.mm.ii., l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e

- le relative procedure applicative; la relativa disciplina è stata completata, tra l'altro, con le deliberazioni 73/2013/R/idr, 88/2013/R/idr e 271/2013/R/idr;
- con la deliberazione 586/2012/R/idr, l'Autorità ha definito i contenuti minimi di informazione e trasparenza da pubblicare *on line* e riportare nel documento di fatturazione a far data dal 1 gennaio 2014;
 - con il comma 5.1 della deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha stabilito che la tariffa è predisposta dagli Enti d'ambito o dai soggetti all'uopo competenti, sulla base dei dati inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/idr, verificati con procedura partecipata dal gestore interessato;
 - l'Autorità ha previsto di approvare le tariffe predisposte dagli Enti d'ambito o dai soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, con riferimento:
 - agli anni 2012 e 2013, secondo le disposizioni di cui al comma 6.5 della deliberazione 585/2012/R/idr e al comma 4.5 della deliberazione 88/2013/R/idr;
 - agli anni 2014 e 2015, sulla base di quanto previsto al comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/idr;
 - con riferimento al secondo periodo regolatorio 2016-2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/idr;
 - l'Autorità ha previsto la disposizione di una specifica istruttoria per accertare la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura con riferimento:
 - alle predisposizioni tariffarie per gli anni 2012 e 2013, ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/idr e del comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/idr, nei casi in cui i moltiplicatori tariffari MTT e MTC fossero risultati superiori ai limiti previsti dal previgente metodo tariffario normalizzato;
 - alle proposte tariffarie per i periodi 2014-2015 e 2016-2019, rispettivamente ai sensi del comma 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/idr e ai sensi del comma 3.5 della deliberazione 664/2015/R/idr, nei casi in cui gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per il raggiungimento di specifici obiettivi programmati, il superamento del limite di prezzo fissato in funzione della matrice di schemi regolatori *pro tempore* vigente;
 - l'Autorità ha introdotto disposizioni relative all'applicazione dei corrispettivi all'utenza: con il comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/idr e il comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2013; con il comma 6.1 della deliberazione 643/2013/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2014; con il comma 9.1 della deliberazione 664/2015/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2016;
 - l'Autorità ha istituito componenti tariffarie perequative da applicare alla generalità delle utenze: con la deliberazione 6/2013/R/com, per la copertura delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, (UI1); con l'art. 33 del MTI-2 per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (UI2); la quantificazione di quest'ultima componente è in via di definizione;

- con la deliberazione 655/2015/R/idr e il relativo Allegato RQSII, l’Autorità ha disciplinato la qualità contrattuale del servizio idrico integrato, mediante la definizione di standard specifici e generali di qualità omogenei sul territorio nazionale, che dovranno essere applicati dai gestori del SII a partire dal 1° luglio 2016, a eccezione dei gestori interessati da processi di aggregazione in corso per i quali l’Ente di governo dell’ambito ha facoltà di presentare istanza di deroga;
- con la deliberazione 218/2016/R/idr, l’Autorità ha approvato il Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII), che reca un primo nucleo di disposizioni relative alla misura d’utenza, prevedendone l’applicazione dal 1° luglio 2016, con le specificazioni di cui al punto 2 della medesima deliberazione;
- con la deliberazione 29/2014/E/idr sono state disposte tre verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011, effettuate nel periodo febbraio – maggio 2014;
- con la deliberazione 288/2014/E/idr sono state disposte sette verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011, effettuate nel periodo ottobre 2014 – marzo 2015;
- con la deliberazione 432/2015/E/idr sono state disposte quattro verifiche ispettive in materia di tariffe idriche per il primo periodo regolatorio, effettuate nel periodo ottobre 2015 – marzo 2016;
- in seguito alle verifiche ispettive di cui sopra l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione del servizio idrico integrato;
- le verifiche ispettive hanno, pertanto, lo scopo di accertare:
 - la correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse all’Autorità;
 - il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall’Autorità con le deliberazioni in precedenza citate, con particolare riferimento all’applicazione dei corrispettivi applicati agli utenti per tutto il periodo considerato;
 - l’efficienza del servizio di misura, ivi incluso lo stato delle connesse infrastrutture, anche tenuto conto della disciplina da ultimo introdotta dall’Autorità in ordine alla misura d’utenza;
 - i presupposti alla base delle eventuali istanze presentate - ai fini del computo tariffario per il secondo periodo regolatorio - per il riconoscimento di oneri aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/idr e non già ricompresi nella Carta dei servizi;
 - il rispetto da parte degli Enti di governo dell’ambito degli obblighi posti in capo agli stessi, in particolare, in materia di validazione delle informazioni fornite dai gestori, di eventuale modifica e rettifica delle stesse secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, nonché di predisposizione e di approvazione delle proposte tariffarie di pertinenza secondo le modalità definite dall’Autorità;

- ai fini dell'efficace svolgimento delle verifiche può risultare necessario acquisire documentazione e informazioni nella disponibilità dell'Ente d'ambito o soggetto competente per ciascun territorio, tenendo conto dei compiti attribuiti a questi ultimi da parte della regolazione idrica;
- al fine di verificare la correttezza delle informazioni fornite all'Autorità e lo stato di attuazione del programma degli interventi può risultare opportuno effettuare sopralluoghi sulle opere già entrate in esercizio e/o su quelle in corso di realizzazione i cui costi sono stati considerati in sede di determinazione delle tariffe, nel rispetto dei poteri di accesso e ispezione attribuito ai funzionari dell'Autorità dalla legge 481/95 e dal D.P.R. 244/2001;
- la Direzione Sistemi Idrici ha segnalato, alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, la necessità di effettuare quattro verifiche ispettive, in materia di tariffe per il primo periodo regolatorio e per il primo biennio del secondo periodo regolatorio, nei confronti di gestori del servizio idrico integrato - ovvero degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti definiti con legge regionale - individuati tenendo conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale, dello stato delle approvazioni tariffarie nonché - alla luce delle previsioni recate dal d.l. 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - dello stato di consegna degli impianti e dell'avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico d'ambito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare quattro verifiche ispettive, in materia di tariffe per il primo periodo regolatorio e per il primo biennio del secondo periodo regolatorio, nei confronti di gestori del servizio idrico integrato - ovvero degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti definiti con legge regionale - individuati tenendo conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale, dello stato delle approvazioni tariffarie nonché - alla luce delle previsioni recate dal d.l. 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - dello stato di consegna degli impianti e dell'avvio della gestione del servizio da parte del gestore unico d'ambito

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di 4 (quattro) verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, ovvero degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, da effettuare entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive in materia di tariffe per il primo periodo regolatorio e per il primo biennio del secondo periodo regolatorio: oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

2. di prevedere che, nell'ambito delle verifiche ispettive effettuate presso gestori del servizio idrico integrato, i controlli possano essere estesi agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti per quanto attiene ai compiti attribuiti ai medesimi da parte della regolazione idrica;
3. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate, congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
4. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 3;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio di riferimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni